

CORSO GUARDIE ITTICHE

2022

MAGG. ENRICO PAZIANI - POLIZIA PROVINCIALE DI VITERBO



CONTROLLO SU PESCA

- 1-Qualificarsi, mostrando la tessera dell'associazione di appartenenza, su richiesta del controllato esibire decreto con data di validità e documento di riconoscimento, sempre con la massima educazione e disponibilità, possibilmente essere sempre due o più agenti;
- 2- chiedere i documenti, licenza di pesca professionale con versamento, scadenza 6 anni, versamento scade con la data di rilascio, per i pescatori sportivi e per i residenti in altre regioni, versamento con causale pesca sportiva e documenti di riconoscimento, minori di 18 anni ultra 65 anni e portatori handicap L.104/92 art 3 esentati dal versamento devono mostrare documento di identità e certificato L 104;
- 3-attrezzi da pesca , vedi elenco attrezzi consentiti;
- 4-specie pescabile misura e quantità consentita, la misurazione si effettua dall'apice del muso all'apice della coda, in caso di violazione e contestazione il pescato vivo deve essere reimmesso con cautela in acqua, il morto sequestro amministrativo;
- 5-contestazione violazioni, modulo verbale, violazioni LR 87/90 e s.m.i. sanzione LR 87/90 come da art 43, sanzioni Legge 154 2016 art 40 sanzioni e confisca;
- 6- comunicazione all'ADA dei nominativi dei contravventori licenza professionale art 9 bis per annotazione sul registro delle licenze;
- 7-il contravventore spesso reagisce in malo modo ad una contestazione di infrazione, ricordare che si trova davanti un agente di P.G. **R. D. 8 Ottobre 1931 n. 1604**, art 57 c.p.p. impedire l'operato di una guardia ittica si incorre nel reato di resistenza a P.U.

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ATTRIBUITE ALLA GUARDIA ITTICA

R.D. 1604/1931

CAPO IV DELLA VIGILANZA

ART 31. (legge 4 Marzo 1877 n. 3706 art. 13)

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 Agosto 1909 n. 666 (ora art. 138 R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 T.U. delle leggi di P. S. , riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (ora presidente della giunta provinciale, vedi nota 2 all'epigrafe). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, **hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria**

ART 32. (legge 4 Marzo 1877 n. 3706 art. 15)

Gli ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Dispositivo dell'art. 55 Codice di procedura penale

1. La [polizia giudiziaria](#) deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357 c.p.p.] ⁽¹⁾ ⁽²⁾.
2. Svolge ogni indagine e [attività disposta o delegata](#)[131, 370 c.p.p.; att. 77] dall'autorità giudiziaria ⁽³⁾.
3. **Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli [ufficiali](#) e dagli [agenti di polizia giudiziaria](#)**

Note

(1) Da quanto emerge dal primo comma, i compiti che debbono essere svolti dalla polizia giudiziaria sono molteplici: innanzitutto devono apprendere le notizie di reato e portarle a conoscenza del pubblico ministero (si veda l'art. 347 c.p.p.); evitare che i reati causino ulteriori conseguenze (funzione repressiva), svolgere attività investigativa per risalire agli autori del reato (si veda l'art. 348 c.p.p.) e assicurano le fonti di prova. Possono quindi provvedere, ove ne sussistono i presupposti ad effettuare arresti in flagranza o fermo di indiziato, nonché a compiere sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, accertamenti o rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.

(2) Sebbene la polizia giudiziaria abbia il dovere di far rispettare la legge impedendo che i reati e le loro conseguenza siano protrate o causino ulteriori danni, essa è comunque vincolata dalla legge circa le modalità e la tipologia di atti che può compiere nel rispetto di quest'ultima.

(3) Anche quando la polizia agisce dietro impulso del pubblico ministero o del giudice che li autorizza a compiere determinati atti, si tratta comunque di poteri che già spettano alla polizia giudiziaria, ma la cui esecuzione è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Dispositivo dell'art. 57 Codice di procedura penale

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono [ufficiali di polizia giudiziaria](#) ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
 - 1.a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità ⁽³⁾;
 - 2.b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza ⁽⁴⁾, degli agenti di custodia ⁽⁵⁾ e del corpo forestale dello Stato ⁽⁶⁾ nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - 3.c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono [agenti di polizia giudiziaria](#) ⁽⁷⁾:
 - 1.a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - 2.b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia ⁽⁵⁾, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo [55](#) ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

Note

(1) L'articolo in esame individua i soggetti che appartengono alle forze di polizia giudiziaria: si evince che essi sono individui predisposti dalla legge a compiere attività investigativa sia relativa all'accertamento dei reati sia inerente l'acquisizione della *notitia criminis*. Di tal che gli ufficiali adibiti esclusivamente a denunciare determinati fatti senza svolgere le indagini non posseggono la qualifica di polizia giudiziaria. Quando si limita a sottoscrivere atti verificatisi in sua presenza o da lui compiuti, redige relazione di servizio di quanto avvenuto così compiendo un atto pubblico fidefacente.

(2) Vi sono atti che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere autonomamente, ed altri che solo loro sono legittimati ad adempiere solo su indicazione del pubblico ministero o del giudice. Tra i primi vi sono: sequestro preventivo di cose pertinenti al reato (art. [321](#) c.p.p.); perquisizioni personali e locali (art. [352](#) c.p.p.); assunzioni di sommarie informazioni dell'indagato libero, arrestato o fermato, se sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art. [350](#) c.p.p.); assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o collegato (art. [351](#) c.p.p.); acquisizione di plichi sigillati o di corrispondenza e loro eventuale apertura, se autorizzata dal P.M. (art. [353](#) c.p.p.); accertamenti e rilievi sulle persone, non implicanti ispezione personale (art. [354](#) c.p.p.); accertamenti e rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose, se vi è pericolo nel ritardo e se il P.M. non può intervenire tempestivamente (art. [354](#) c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, se del caso (art. [354](#) c.p.p.).

Tra i secondi invece vi sono: sequestro di corrispondenza presso uffici postali e telegrafici (art. [254](#) c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, anche a seguito di perquisizione (artt. [252-253](#) c.p.p.); sequestro di documenti, titoli, valori e somme presso banche (art. [255](#) c.p.p.); ispezioni di luoghi, cose o persone (artt. [245-246](#) c.p.p.); perquisizioni personali, locali e domiciliari (artt. [249-251](#) c.p.p.); intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. [267](#) c.p.p.).

Infine gli ufficiali di polizia giudiziaria supervisionano le attività compiute dagli agenti come, ad esempio, controllano

(3) Si veda l'art. 39 della l. n. 121 del 1 aprile 1981.

(4) Si veda l'art. 13, l. n. 53 del 1 febbraio 1989.

(5) Il corpo della polizia penitenziaria, costituito da personale civile che ricopre sia - quale ufficiale di p.g. - la qualifica di ispettore e sovrintendente di p.g. sia - quale agente di p.g. - quella di agente e assistente, ha sostituito, con l'art. 2 della l. n. 395 15 dicembre 1990, il corpo degli agenti di custodia.

(6) Si veda l'art. 13 della l. n. 538 del 4 maggio 1951.

se un arresto o un fermo sia stato compiuto legittimamente.

(7) Circa gli atti che possono compiere anche gli agenti in totale autonomia vi sono: identificazione dell'indagato e delle persone in grado di riferire sui fatti (si veda art. [349](#) c.p.p.); informativa di reato al P.M. (si veda l' art. [347](#) c.p.p.); accompagnamento in caserma, per finalità di identificazione, delle predette persone (come ad esempio rilievi dattiloscopici o similari della persona sottoposta ad indagini preliminari art. [349](#) c.p.p.); atti relativi alla assicurazione delle fonti di prova (si veda l' art. [348](#) c.p.p.); conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi e delle cose in attesa dell'intervento del P.M. o di un ufficiale di p.g. (si veda l' art. [354](#) c.p.p.); assunzione di dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagini, anche se fermato o arrestato e anche in assenza del suo difensore (si veda l'art. [350](#) c.p.p.); assunzione di sommarie informazioni di persone informate sui fatti (si veda l'art. [351](#) c.p.p.); arresto in flagranza di reato facoltativo o obbligatorio (si vedano gli artt. [380](#) e [381](#) c.p.p.); ed adempimenti consequenziali (si vedano gli artt. [386-387](#)); fermo della persona gravemente indiziata, in caso di pericolo di fuga, quando il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (si veda l'art. [384](#) c.p.p.); infine, perquisizioni, accertamenti su luoghi, cose e persone, ex artt. [352](#) e [354](#), II e III comma c.p.p., nei casi di particolare necessità e urgenza (si veda art. 113 disp. att.). Inoltre, possono provvedere a compiere degli atti su delega dell'a.g., come avviene anche per gli ufficiali di p.g.; tali atti

(8) Il comma in esame si riferisce circa il personale direttivo dei Vigili del Fuoco, all'art. 16 della l. n. 469 del 13 maggio 1961; circa gli ufficiali sanitari, all'art. 40 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934; circa il corpo dei Vigili Urbani, all'art. 5 della l. n. 65 del 7 marzo 1986; circa i funzionari doganali, all'art. 324 del d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973; circa gli ispettori e i ricevitori dei monopoli agli artt. 7 e 19 del r.d. n. 577 del 14 giugno 1941; circa gli agenti consolari all'estero, agli artt. 46 e 52 del d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967, n. 200; circa le capitanerie di porto, all'art. 1235 cod. nav.; circa i comandanti di navi ed aeromobili, all'art. 1235 cod. nav.; circa gli ispettori delle poste all'art. 32 cod. postale; circa gli addetti alle USL in materia infortunistica, all'art. 21 della l. n. 83323-12-1978, n. 833; circa i medici provinciali, all'art. 17 della l. n. 441 del 26 febbraio 1963; circa gli ingegneri del Corpo delle miniere all'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959.

(9) In taluni casi il pubblico ministero non delega lo svolgimento di alcuni atti nè agli agenti nè agli ufficiali di p.g. e deve compierli direttamente (si veda l'art. [370](#) c.p.p.); tuttavia gli ufficiali di p.g., essendo obbligati ad assisterlo nell'espletamento della sua attività, sono investiti del compito assumere la documentazione relativamente agli atti da esso compiuti come provvedere alla redazione del verbale o delle sommarie annotazioni (art. [373](#) c.p.p.), perchè il semplice agente non possiede la capacità certificante

Massime relative all'art. 57 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 50352/2016

Riveste la qualifica di polizia giudiziaria il personale delle Agenzie Regionali di protezione ambientale che svolga funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite dalla normativa di natura legislativa e regolamentare, vigente per l'intero territorio nazionale, e della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale.

[\(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 50352 del 28 novembre 2016\)](#)

TULPS

Art. 138.(Art. 139 T. U. 1926).

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti :

- 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva ;
- 3° sapere leggere e scrivere ;
- 4° non avere riportato condanna per delitto ;
- 5° essere persona di ottima condotta politica e morale ;(62)
- 6° essere munito della carta di identità';
- 7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. ***((Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.))***.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

AGGIORNAMENTO (62)

La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 25 luglio 1996, n. 311 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni".

Differenza fra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

- In cosa si sostanzia la differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio e, nello specifico, chi è un pubblico ufficiale e chi un incaricato di pubblico servizio? Quali diverse responsabilità giuridiche hanno le due figure anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009?

1) In merito alla differenza tra le due figure va precisato che:

- Sono definiti **pubblici ufficiali** coloro che esercitano una pubblica funzione; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Alcuni esempi di pubblici ufficiali: medici ospedalieri, assistenti sociali di un ente pubblico, dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati, insegnanti di scuole pubbliche e private, notai, il capotreno e chi ha la funzione di controllore sui mezzi pubblici.

- Sono definiti **incaricati di pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.). Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali, gli stradini cantonieri dell'ANAS, i volontari della protezione civile.

N. B.: non sono pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio, coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiali, anche presso enti pubblici (art. 358 c.p.).

- Sono **persone esercenti un servizio di pubblica necessità**, i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi, come anche il privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione (art. 359 c.p.).

LEGGE 689/1981

Nota:

La presente legge che tratta integralmente le sanzioni amministrative, ha apportato a suo tempo, anche modifiche alle norme in materia penale, civile, della circolazione stradale, dell'ambiente, della sanità, ed altri; dal momento che in epoca successiva alla presente legge, sono stati quasi totalmente riviste le norme citate, in questa sede si omettono la maggior parte di tali riferimenti e si rimanda a quanto pubblicato in questo sito per gli aggiornamenti nelle specifiche materie.

CAPO I° - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2 - Capacità di intendere e di volere

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni [d'età] o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 - Elemento soggettivo

1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 - Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 - Solidarietà

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 688/1985, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 9 - Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
2. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
3. Ai fatti puniti dagli artt. 5-6-9-13 della Legge 283/1962, modificata con Legge 441/1963, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

Art. 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire 4.000 e non superiore a lire 20 milioni.

Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

2. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

Art. 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

SEZIONE IIa - APPLICAZIONE

Art. 13 - Atti di accertamento

- 1.** Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
- 2.** Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla P.G.
- 3.** È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
- 4.** All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di P.G., i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale all'art. 333/1° ed all'art. 334/1°-2°.
- 5.** E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi Vigenti.

Art. 14 - Contestazione e notificazione

- 1.** La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
- 2.** Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e, a quelli residenti all'estero, entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.
- 3.** Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
- 4.** Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
- 5.** Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto all'art. 22/2° per il giudizio di opposizione.
- 6.** L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. [Abrogato]

3. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17 - Obbligo del rapporto

- 1.** Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
 - 2.** Deve essere presentato al Prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con **D.P.R. 393/1959**, dal T.U. per la tutela delle strade approvato con **R.D. 1740/1933**, e **dalla Legge 1349/1935 sui servizi di trasporto merci**.
 - 3.** **Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.**
 - 4.** **Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.**
 - 5.** **L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.**
 - 6.** Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
 - 7.** Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 407/1976, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel comma 1°, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
 - 8.** Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.
- Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 19 – Sequestro

- 1.** Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo.
- 2.** Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il 10° giorno successivo alla sua proposizione.
Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
- 3.** Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
- 4.** Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro 2 mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro 6 mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie

- 1.** L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
- 2.** Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
- 3.** Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
- 4.** E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
- 5.** La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione Amministrativa.

PESCA

PER TUTTE LE VIOLAZIONI E' PREVISTO IL SEQUESTRO DEL PESCATO CHE SE VIVO VA IMMEDIATAMENTE RILASCIATO SUL POSTO art 43 comma 5 LR.87/90 Con aggiornamento L 154 del 28/07/2016 art 40 per le violazioni più gravi e L.R.7/2018 art 20

VIOLAZIONI	INFRAZIONI	SANZIONI	SOMMA	Ord. Ing
Pesca senza licenza o con licenza scaduta senza versamento annuale	Art.8 comma 4 Art. 9 comma 7 L.R. 87/90	Art.43 tabella L.R. 87/90	€ 120,00	
Mancata esibizione della licenza di pesca e resistenza agli agenti in servizio di vigilanza	Art.10 L.R. 87/90	Art.43c 6 L.R. 87/90	€ 300,00	
Pesca con attrezzi non consentiti art 40 154/2016 vedi elenco attrezzi	Art.11 comma 1 L.R. 87/90 art 40 c.2 lett.D /E/F L.154/2016	Art. 40 comma 5 L.154/2016	€ 2.000,00	confisca Attrezzi Pesce e barca auto
Pesca con attrezzi non bollati ove previsto o in numero superiore al consentito	Art.11 comma 4 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 200,00	Sequestro Attrezzi
Pesca subacquea, con le mani; pesca a strappo	Art.11 comma 7 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 300,00	Sequestro Attrezzi
Pesca con l'uso del guadino	Art.11 comma 10 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 200,00	Sequestro Attrezzi
Pasturazione, uso di bigattino o esche similari ove vietato	Art.11 comma 12/14 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 100,00	
Uso di esche naturali o artificiali ove vietato	Art.11 comma 11 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 100,00	
Pesca in epoca di divieto o di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista	Art.12 comma 1 L.R. 87/90 Art 40 comma 1 lett A L.154/2016	Art. 40 comma 4 L.154/2016	Art 14 bis	
Commercio delle uova in epoca di divieto	Art.12 comma 5 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 60,00	
Commercio e/o trasporto dei prodotti della pesca in epoca di divieto	Art.13 comma 9 L.R. 87/90 Art 40 comma 1 lett A L.154/2016	Art. 40 comma 4 L.154/2016	Art 14 bis	

Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande	Art.14 comma 12 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 100,00	
Pesca con materie esplodenti o con l'uso di corrente elettrica ART 40 L 154/2016	Art.14 comma 15 L.R. 87/90 Art. 40 c.l lett.B c.3 L.154/2016	Art. 40 comma 4 L.154/2016	Art 14 bis	Denuncia Sequestro Attrezzi arresto confisca Attrezzi Pesce e barca auto
Gettare o immettere in acqua sostanze che la intorbidano o che stordiscono o uccidono i pesci	Art.14 comma 16 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 200,00	
Raccolta e commercio di pesci storditi o uccisi con i metodi di cui ai commi 15/16 ART 40 L 154/2016	Art.14 comma 17 L.R. 87/90 Art. 40 comma 3 L.154/2016	Art. 40 comma 4 L.154/2016	Art 14 bis	denuncia Sequestro Attrezzi arresto confisca Attrezzi Pesce e barca auto
Detenzione di sostanze venefiche in prossimità delle rive	Art.14 comma 18 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 400,00	
Pescare prosciugando o deviando corsi o specchi d'acqua o in epoca di asciutta ART 40 L 154/2016	Art.14 comma 23 L.R. 87/90 Art. 40 c.2.lett.C c.3 L.154/2016	Art. 40 comma 4 L.154/2016	Art 14 bis	denuncia Sequestro Attrezzi arresto confisca Attrezzi Pesce e barca auto
Collocare reti o altri attrezzi di pesca che occupino più di metà dello specchio d'acqua	Art.14 comma 20 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 600,00	Sequestro Attrezzi
Collocare reti o altri attrezzi distanza inferiore a da scale di monta etc.	Art.14 comma 24 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 100,00	Escluse canna e lenza a mano
Estrazione o rimozione di ghiaia o sabbia	Art. 15 comma .R. 87/90	Art. .R. 87/90	€ 1000,00	
Inosservanza di disposizioni del Presidente della Giunta Regionale	Art.15 comma 2 e Successivi L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 300,00	Zone di frega
Pesca, commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione	Artt.16 e 17 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 300,00	

Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico	Art.19 comma 5 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 1000,00	sequestro pesce
Pesca in acque di proprietà privata o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza permesso di proprietario o conduttore	Art.40 comma 1 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 200,00	
Abbandono di rifiuti lungo gli Argini o altro luogo di pesca	Art.11 comma 13 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 100,00	ripristino
Violazione di ogni altra disposizione non diversamente sanzionata		Art. 43 L.R. 87/90	€ 60,00	
Temporanea impossibilità di Esibire la licenza versamento (dimenticanza)	Art.43 comma 7 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	Nessuna Sanzione	Se esibita Entro 10gg.
Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione	Art .16 c. 8 Art. 17 c. 1 e2	Art. 43 L.R.87/90	300,00	
Operazioni di ripopolamento non autorizzate dalla Regione	Art. 19 c. 2 -3 – 4	Art. 43 L.R.87/90	500,00	
Pescare con più di una canna o con bilancia in zona di frega in periodo consentito	Art.15 c. 2 e successivi	Art.43 L.R. 87/90	€ 200,00	
Pesca di un numero di esemplari superiore al consentito Salmonidi max 6	Art. 14 comma 4 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 154,00	
Lucci max. 5	Art.14 comma 5 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 154,00	
Barbi - cavedani Tinche e carpe max 10	Art. 14 comma 6 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 154,00	
Altre specie max .	Art. 14 comma 7 L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 154,00	
Pesce Re max 8	Art. 25 bis L.R. 87/90	Art. 43 L.R. 87/90	€ 154,00	

Dal 01 gennaio al 31 marzo	DGR 76/12 ALL 1 ART 12 C. 1 LR 87/90 DM 403/19 Art 40 comma 1 lett A L.154/2016	comma 4 L.154/2016		Sequestro Attrezzi arresto confisca Attrezzi Pesce e barca auto
Pesca con bilancia superiore a m 1.50 (bilancioni fluviali) art 40 154/2016	L.R. 23/2002 art 1 art 40 c.2 lett.D /E/F L.154/2016	Art. 40 comma 5 L.154/2016	€ 2.000,00	confisca Attrezzi Pesce e barca auto
Pesca alla traina con natante spinto da motore di potenza superiore a 9 cv 2 tempi o usando le canne in luogo della lenza a mano	L.R. 23/02	ART 43 L.R 87/90	€ 300,00	
Violazioni regolamento carp-fishing Zone pesca da s. Magno a val di sole da Marta a gabbelletta Pesca oltre 100 metri prof. 60 m larghezza,non appiombare fili,Aut Comunale Pesca prof.le e traina sotto 150 metri nella zona carp fishing pasture vietate ecc. Pesca con tecnica dal15/5 al 30/6 (detenzione pesce)	Det.Dir. reg.lazio G05911 del 08/05/2017 Art 15 L.R.87/90 Art 11c 11 lr 87/90 Art 40 comma 1 lett A L.154/2016	Art 43 L.R.87/90 Art. 40 comma 4 L.154/2016	 € 300,00 € 100,00 Art 14 bis	
Pesca sportiva da riva nelle aree destinate alla balneazione dal 1 maggio al 30 settembre	Art. 6 co.11° Reg.Prov.le N° 5 Del 19.02.07 Art 15LR 87/90	Art21 c. 2 reg. Prov. 5/2007	€. 100.00	
Pesca all'interno dei porti di Capodimonte Marta Bolsena	ART.18 co.9° Reg.Prov.le N° 5 Del 19.02.07 ART 15/LR 87/90	Art21 c. 2 reg. Prov. 5/2007	€. 100.00	

**PER TUTTE LE VIOLAZIONI E' PREVISTO IL SEQUESTRO DEL PESCATO CHE SE VIVO
VA IMMEDIATAMENTE RILASCIATO SUL POSTO art 43 comma 5 LR.87/90**

*** La memoria difensiva entro 30 gg. va inoltrata al comune dove viene contestata la
violazione.**

•c/c postale n° 82378001 cod.IBAN IT06N0760103200000082378001

INTESTATO A

–Regione Lazio – Contenzioso Amm.vo via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma

**Per le violazioni art 40 L 154/2016 sanz. accessoria € 20 per pesce se vivo
€ 40 per pesce se morto**

MISURE E PERIODI DI DIVIETO

SPECIE	MISURA	DIVIETO	quantità
TROTA FARIO E IRIDEA	20 CM	Dalle 19 prima domenica di ottobre alle 6 ultima domenica di febbraio	6 CAPI
COREGONE	30 CM	25 DICEMBRE 31 GENNAIO	5 KG
LUCCIO	30 CM	15 FEBBRAIO 30 MARZO	5 CAPI
TINCA	20 CM	15 MAGGIO 30 GIUGNO	10 CAPI
CARPA	25 CM	15 MAGGIO 30 GIUGNO	10 CAPI
ANGUILLA	25 CM	dal 1/7al 31/8 E dal 15/9 al 15/10	2 KG
CEFALI E ALTRE MUGGINI	15 CM		5 KG
PESCE PERSICO	18 CM	15 APRILE 30 MAGGIO	5 KG
PERSICO TROTA Black bass	20 CM		5 KG
SPIGOLA	25 CM		5 KG
BARBO plebeius	18 CM	15 MAGGIO 30 GIUGNO	10 CAPI
BARBO canino	16 CM	15 MAGGIO 30 GIUGNO	10 CAPI
CAVEDANO	18 CM	15 MAGGIO 30 GIUGNO	10 CAPI

Art. 40 LEGGE 154/2016

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne e' vietato:

- a)** pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- b)** stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- c)** catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- d)** utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- e)** utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
- f)** utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al **comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro.** Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al **comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.**

6. Per le violazioni di cui al **comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini.** Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è re-immesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle re-immisioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, **il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.**

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo. **11.** Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 40:

Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario: Art. 17 (Obbligo del rapporto).

- Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.

Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».

23/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 86
Art. 20 LR 7 del 22/10/2018

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di pesca, alla l.r. 87/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: “al successivo articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 9 e 9 bis”;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9

(Licenza di pesca professionale)

1. La pesca professionale di tipo A può essere esercitata da imprenditori ittici e da giovani imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza rilasciata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 9-ter e che abbiano provveduto al versamento della tassa regionale annuale. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dalla data di rilascio della licenza.

2. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, è istituito, presso la Regione, l'elenco dei pescatori professionali suddiviso in sezioni territoriali.”;

c) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

“Art. 9 bis

(Licenza di pesca sportiva o dilettantistica)

1. La licenza di pesca sportiva di tipo B consente l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica ed è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, concernente la misura delle tasse sulle concessioni regionali, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza non è richiesta per l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai diciotto anni o superiore ai sessantacinque e ai cittadini diversamente abili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica deve essere in possesso di apposito tesserino segna catture, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 9 ter.

Art. 9 ter

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta un regolamento per la disciplina:

a) delle modalità di rilascio della licenza di pesca professionale;

b) delle caratteristiche e delle modalità di rilascio del tesserino segna catture per la licenza di pesca sportiva o ricreativa;

c) dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività professionali o sportive;

d) delle modalità di costituzione e tenuta dell'elenco di cui all'articolo 9, comma 2.”;

d) l'articolo 10 è abrogato;

e) all'articolo 14:

1) i commi 15 e 17 sono abrogati;

2) al comma 16 le parole da: “ed a stordire” fino a: “animali acquatici” sono soppresse;

3) al comma 18 le parole: “al precedente sedicesimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 14 bis, comma 1, lettera b)”;

4) al comma 23 le parole da: “È vietato” fino a: “art. 11” sono soppresse;

f) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis

(Divieti per contrastare il bracconaggio ittico)

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154

(Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modifiche, nelle acque interne,

come definite all'articolo 7, è vietato:

- a)** pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente;
- b)** stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 19, o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- c)** catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- d)** utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti ed **in particolare dell'articolo 11;**
- e)** utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
- f)** utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti ed in particolare dall'articolo 11.

2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della l. 154/2016, sono, altresì, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1.

3. Per le violazioni dei divieti di cui al **comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2** si applica quanto previsto dall'articolo 40, commi 4, 6 e 7 della l. 154/2016.”;

g) dopo il comma 3 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 138, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata ittica volontaria, non sono preclusi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per reati puniti con la sola pena pecuniaria, ovvero qualora al soggetto interessato sia stata concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.”;

h) all'articolo 43:

1) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 40, comma 5, della l. 154/2016, come riportate nella tabella allegata e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

3 ter. Ai sensi dell'articolo 40, commi 6 e 7, della l. 154/2016, relativamente alle violazioni dei divieti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f):

- a) gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 42 procedono all'immediata confisca del prodotto pescato ai sensi del comma 5 e degli strumenti e attrezzi utilizzati nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini;
- b) qualora le violazioni siano reiterate e il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca, le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui al comma 8.

3 quater. Ai sensi dell'articolo 40, comma 8, della l. 154/2016, per le violazioni di cui all'articolo 14 bis, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del medesimo articolo, per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.”;

2) al comma 8 le parole “, fatta esclusione dell'infrazione di cui ai punti 15 e 16 dell'allegata tabella,” sono soppresse;

Numero	Infrazione	Sanzione da euro a euro
1	Pesca senza licenza o con licenza scaduta (art. 8, c. 4; 9, c. 7)	60-600
2	Pesca con un numero di attrezzi superiore, con attrezzi non bollati ove previsto (art. 11, c. 4)	100-600
3	Pesca subacquea, con le mani e pesca a strappo (art. 11, c. 7)	150-900
4	Pesca con l'uso del guadino (art. 11, c. 10)	100-600
5	Uso di esche naturali ed artificiali ove vietato (art. 11, c. 11)	50-300
6	Pasturazione, uso di larva di mosca carnarie o bigattino e di esche simili, uso di sangue (art. 11, commi 12 e 14)	50-300
7	Abbandono di esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze (art. 11, c. 13)	50-300
8	Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista (art. 12, c. 1)	150-900
9	Commercio delle uova in epoca di divieto (art. 12, c. 5)	30-200
10	Commercio e trasporto dei prodotti della pesca nei periodi di divieto (art. 13, c. 9)	150-900
11	Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura (art. 14, commi 1, 4-7)	100-600

12	Accesso agli argini attraverso campi in attualità di coltura (art. 14, c. 10)	30-200
13	Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande (art. 14, c. 12)	50-300
14	Esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motore (art. 14, c. 13)	150-900
15	Gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse (art. 14, c. 16)	100-600
16	Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche (art. 14, c. 18)	200-1.200
17	Collocare reti o altri apparecchi di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo (art. 14, c. 20)	300-1.500
18	Pesca in epoca di asciutta (art. 14, c. 23)	50-300
19	Collocare reti o altri attrezzi a distanze inferiori a mt. 40 da scale di monta ecc. (art. 14, c. 24)	50-300
20	Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente (art. 14 bis, c. 1, lett. a)	Vedi articolo 14bis, comma 3
21	Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque (art. 14 bis, c. 1, lett. b)	Vedi articolo 14bis, comma 3
22	Catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici (art. 14 bis, c. 1, lett. c)	Vedi articolo 14bis, comma 3

23	Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. d)	1.000-6.000
24	Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza (art. 14 bis, c. 1, lett. e)	1.000-6.000
25	Utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. f)	1.000-6.000
26	Raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma (art. 14 bis, c. 2)	Vedi articolo 14bis, comma 3
27	Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 15, c. 1)	500-3.000
28	Inosservanza dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 15	150-900
29	Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione (artt. 16, 17)	150-900
30	Operazioni di ripopolamento non autorizzate dall'amministrazione competente (art. 19, commi 2-4)	250-1.500
31	Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali (art. 19, c. 5)	500-3.000
32	Mancata esibizione della licenza di pesca e resistenza ad agenti in servizio di vigilanza (art. 43, c. 6)	150-900
33	Pesca in acque di proprietà privata o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza il permesso del proprietario, possessore o concessionario	100-600
34	Violazione di ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella	30-200


La lunghezza dei «pesci» si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi (art. 90 DPR 1639/68 e succ. modif.).

Lunghezza Totale - R. (CE) 1967/2006 e R. (CE) 850/98, dall'estremità anteriore della muso all'estremità posteriore della pinna caudale.



Come si misurano i pesci

La lunghezza dei «**pesci**» si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi (**art. 90 DPR 1639/68 e succ. modif.**). Il migliore sistema è quello di usare un pesciometro. Quello sotto riportato è quello ufficiale **FIPSAS**, ma vanno bene qualsiasi strumento simile. Il vantaggio del pesciometro è quello di avere una battuta laterale dove appoggiare la bocca del pesce.



DGR 232/19

Allegato 1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA PROFESSIONALE DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL TESSERINO SEGNA CATTURE E COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PESCATORI PROFESSIONALI

(legge regionale 7 dicembre 1990, n.87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 20)

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 87/90, così come modificata dall'art. 20 della l.r. 7/2018, i requisiti necessari per lo svolgimento delle attività professionali, le modalità di rilascio della licenza di pesca professionale, le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco dei pescatori professionali, le caratteristiche e le modalità di rilascio del tesserino regionale segna catture per chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica.

Articolo 2

(Requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di pesca professionale)

1. La pesca professionale di tipo A può essere esercitata da imprenditori ittici e da giovani

imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto

della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno

2010, n. 96), in possesso della licenza rilasciata secondo le modalità previste nel presente

regolamento e che abbiano provveduto al versamento della tassa e della soprattassa di

concessione regionale.

2. Ai fini del rilascio della licenza di pesca professionale di tipo A, il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di partita IVA, di essere iscritto alla Camera di Commercio e

di essere iscritto all'INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca.

Articolo 3

(Modalità di rilascio della licenza di pesca professionale e durata)

1. La domanda di rilascio della licenza di pesca professionale, compilata su apposito modulo,

allegato al presente Regolamento (MODULO 1), deve essere inoltrata all'Area Decentrata

Agricoltura competente per territorio.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- due foto tessera uguali e recenti;
- fotocopia documento di identità in corso di validità;
- attestazione versamento relativo alla tassa e sovrattassa di concessione regionale, comprensivo del costo del libretto;
- due marche da bollo, ciascuna del valore corrente di € 16,00;
- licenza di pesca professionale scaduta, nel caso di richiesta di una nuova licenza di pesca professionale;
- copia della domanda di iscrizione all'INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca o autocertificazione dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'INPS;
- autocertificazione della nuova residenza in caso di variazione rispetto a quella riportata sul documento di identità;
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio per attività di pesca professionale;
- fascicolo delle attività di pesca professionale esercitata in forma singola o associata,

sottoscritto dall'imprenditore ittico, nel quale siano indicati:

- a) tipologia delle attività di pesca che si intende esercitare ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 376 del 28/05/1997 così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 116 del 31/07/2002;
 - b) descrizione imbarcazioni da pesca eventualmente utilizzate (lunghezza, portata, motorizzazione);
3. La durata della licenza di pesca professionale è pari a sei anni ed è rinnovabile alla scadenza.
4. Le licenze di pesca professionale rilasciate antecedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla naturale scadenza.

Articolo 4

(Modalità di costituzione e tenuta dell'elenco dei pescatori professionali di cui all'art. 9 comma 2 L. R. 87/1990)

1. È istituito presso la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, l'elenco dei pescatori professionali suddiviso in sezioni

territoriali corrispondenti ai territori delle singole province, redatto su apposito modulo allegato al presente Regolamento (MODULO 2). Le Aree Decentrate Agricoltura, competenti per territorio, con cadenza annuale, comunicano alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, gli aggiornamenti all'elenco dei pescatori di professione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1, dovranno essere indicati:

- a) Numero Licenza di pesca;
- b) dati anagrafici del pescatore;
- c) E-mail, eventuale Pec e numero di telefono;
- d) data rilascio e validità licenza di pesca professionale;
- e) attrezzi da pesca utilizzati;
- f) caratteristiche tecniche imbarcazione utilizzata;
- g) iscrizione dell'imbarcazione al registro di navigazione, ove presente;
- h) annotazioni di eventuali sanzioni.

3. Ogni variazione del suddetto elenco dovrà essere comunicata dall'Imprenditore ittico all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

Articolo 5

(Requisiti relativi allo svolgimento della pesca sportiva o dilettantistica e licenza)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della L.R. 87/1990, la pesca sportiva o dilettantistica è esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.
2. La licenza di pesca sportiva di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2.
3. Il pescatore sportivo, per esercitare l'attività di pesca dilettantistica, deve effettuare il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1; nella ricevuta di versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore (Nome, Cognome e residenza) e la causale del versamento. Il pescatore nell'attività di pesca deve portare con sé la ricevuta del versamento insieme ad un documento di identità valido ed al tesserino segna catture, ferma restando la sanzione di cui al punto 1) della Tabella di cui all'art.43 (Sanzioni amministrative) della l.r. 87/1990.
4. I soggetti di cui all' articolo 9 bis, comma 2, della L.R. 87/1990 sono comunque tenuti al possesso del tesserino segna catture, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9 bis.

Articolo 6

(Modalità di rilascio, compilazione e riconsegna del tesserino segna catture di cui all'art. 9 bis, comma 3 l.r. 87/1990)

1. Il tesserino regionale segna catture ha validità annuale dalla data di rilascio, e deve comunque essere riconsegnato dal pescatore sportivo all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, nei termini di cui al comma 2. Il pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica può richiedere un solo tesserino. In caso di esaurimento degli spazi da compilare, il pescatore dovrà recarsi presso l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e restituire quello esaurito, al fine di richiederne uno nuovo. Il tesserino segna catture è unico su tutto il territorio regionale.

2. Per il rilascio del nuovo tesserino segna catture il pescatore deve contestualmente riconsegnare il precedente compilato nelle sue parti entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza annuale.

La richiesta di rilascio/riconsegna del tesserino segna catture deve essere compilata su apposito modulo, allegato al presente Regolamento (MODULO 3).

3. Il tesserino segna catture è strettamente personale e deve essere compilato dal pescatore, con mezzi indelebili, contestualmente all'attività di pesca.

4. La mancata o ritardata riconsegna del tesserino segna catture entro i termini di cui al comma 2, nonché la mancata, errata o ritardata compilazione del medesimo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa indicata al n. 34 della TABELLA di cui all'articolo 14 bis (Divieti per contrastare il bracconaggio ittico) della l.r. 7/2018.

5. Sul tesserino segna catture devono essere annotati a cura del pescatore sportivo:

a) la giornata di pesca;

b) il luogo di pesca;

c) la specie ittica pescata;

d) il numero dei capi pescati o il quantitativo dei pesci catturati per specie.

6. Il tesserino segna catture è ritirato e consegnato presso l'ADA competente per il territorio di residenza.

7. In alternativa a quanto disposto al comma 1, è facoltà delle Associazioni di pescatori, riconosciute a livello nazionale, richiedere alle ADA, con apposita delega i tesserini segna catture e distribuirli per i pescatori di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica iscritti presso la medesima associazione. In tal caso, il tesserino segna catture è riconsegnato, nei termini di cui al comma 2, alla medesima Associazione. Inoltre, le Associazioni comunicano entro e non oltre quindici giorni consecutivi all'ADA di competenza i dati e le informazioni relativi ai pescatori di cui al presente comma.

8. Chi esercita la pesca a prelievo nullo (comunemente denominata "No Kill"), caratterizzata dal rilascio immediato dopo la cattura è tenuto a registrare le catture sul tesserino.

9. Chi esercita la pesca "Carp Fishing", di cui all'articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 87/1990, deve compilare l'apposita sezione del tesserino per ogni giornata di pesca con i dati delle catture effettuate anche in caso di rilascio.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 9 bis, comma 3, della l.r. 87/1990 devono essere in possesso del tesserino segna catture a partire dal 1° novembre 2019.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

MAGG. ENRICO PAZIANI

Tel. 3492400112 mail e.paziani@provincia.vt.it